REGOLAMENTO (CE) N. 795/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1996

che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto comunitario per l'approvvigionamento della Guiana in prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, utilizzati per l'alimentazione degli animali per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91 ha istituito un regime di esenzione dal prelievo all'importazione, nonché un aiuto per la fornitura di prodotti cerealicoli utilizzati nell'alimentazione degli animali provenienti dal resto della Comunità;

considerando che occorre elaborare il bilancio di approvvigionamento del dipartimento della Guiana in tali prodotti, tenendo conto del fabbisogno dell'alimentazione animale, in base alle comunicazioni trasmesse dalle autorità competenti, per il periodo in corso fino al termine del 1996;

considerando che il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2885/95 [4] ha fissato le modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare; che queste disposizioni, che per il settore dei cereali sono complementari a quelle del regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 [6], si applicano ai prodotti cerealicoli utilizzati nell'alimentazione animale che formano oggetto del presente regolamento;

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3763/91, l'importo dell'aiuto per l'approvvigionamento in prodotti comunitari deve essere stabilito in modo da garantire che l'approvvigionamento stesso avvenga in condizioni equivalenti, per gli utilizzatori, all'esonero dal dazio sulle importazioni provenienti dal mercato mondiale; che per raggiungere questo obiettivo occorre fissare un importo equivalente alla restituzione all'esportazione, maggiorato di un elemento fisso per tener conto delle condizioni connesse alla fornitura di piccoli quantitativi;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento si applichino a partire dal 1° maggio 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, nell'allegato del presente regolamento sono precisati, per quanto concerne i prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 utilizzati nell'alimentazione degli animali, i quantitativi previsionale di approvvigionamento che fruiscono dell'esenzione dal prelievo all'importazione o dell'aiuto comunitario.

Articolo 2

Gli importi degli aiuti per la fornitura degli alimenti per animali elencati all'articolo 1 e fabbricati con cereali trasformati nel resto della Comunità, sono pari alle restituzioni all'esportazione per gli stessi prodotti, maggiorate di 20 ECU/t.

Articolo 3

Per ciò che riguarda l'approvvigionamento della Guiana in prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 e degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 388/92.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1996.

[1] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.
[4] GU n. L 302 del 15. 12. 1995, pag. 3.
[5] GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.
[6] GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Bilancio di approvvigionamento della Guiana in prodotti destinati all'alimentazione animale

(in tonnellate)

Codice NC	Quantità per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1996
2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51	4 150
2309 90 33 2309 90 43 2309 90 53	200
Totale	4 350